

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2744

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 maggio 1952 (Stampato n. 2273)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO

(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(SEGNI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia ed i Paesi Bassi
concluso a Roma il 5 dicembre 1951

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 30 maggio 1952*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo Culturale tra l'Italia ed i Paesi Bassi concluso a Roma il 5 dicembre 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO.

ACCORDO CULTURALE FRA L'ITALIA E I PAESI BASSI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI animati da un pari desiderio di consolidare e intensificare i loro rapporti, hanno deliberato di concludere a tale effetto un Accordo concernente le relazioni culturali e intellettuali fra i due Paesi, e hanno nominato allo scopo dei Plenipotenziari, che debitamente autorizzati dai loro Governi hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

L'Accordo ha lo scopo di stabilire su solide basi e di sviluppare mediante un contatto continuo fra le Parti le buone relazioni fra i due Paesi nel campo scolastico, intellettuale, scientifico e artistico.

ART. 2.

Per l'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista permanente. Essa si comporrà di sei membri, e ciascuna delle Parti Contraenti vi sarà rappresentata da tre membri. La composizione e il funzionamento della Commissione saranno regolati dalle seguenti norme:

a) I membri della Commissione saranno nominati:

per l'Italia dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello della pubblica istruzione; per i Paesi Bassi dal Ministro dell'istruzione, delle scienze e delle arti.

La lista dei membri di ciascuna Parte Contraente sarà notificata per via diplomatica al Governo dell'Altra Parte.

b) La Commissione Mista si riunirà in seduta plenaria ogni volta che sia necessario e almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nei Paesi Bassi. Le riunioni saranno presiedute da un settimo membro, che sarà il Ministro della pubblica istruzione del Paese ospitante.

c) Qualora debbano essere affrontate questioni d'ordine tecnico che esigano una competenza particolare, la Commissione potrà procedere alla creazione di Sottocommissioni, composte di membri scelti anche fuori del proprio seno, ciascuna delle Parti restando rappresentata da un pari numero di membri. Il luogo della riunione e la presidenza di tali Sottocommissioni saranno determinati secondo le norme di cui al paragrafo b), potendo peraltro la presidenza essere assunta da una personalità designata dal Ministro del Paese dove ha luogo la riunione.

d) Indipendentemente dal disposto del comma c) la Commissione Mista potrà aggregarsi, sempre in pari numero, degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.

ART. 3.

Dopo la ratifica dell'Accordo, le deliberazioni che ne discendano, così come siano state fissate dalla Commissione Mista, saranno pubblicate in un Atto ufficiale che figurerà come annesso al presente Accordo. Tali deliberazioni, come ogni modificazione o aggiunta alle stesse, si adotteranno su proposta della Commissione Mista e dopo approvazione da parte dei Governi dei due Paesi.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 4.

Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di professori universitari e medi, di membri di istituzioni scientifiche, letterarie e artistiche, di studenti, di ricercatori e di artisti. La presentazione dei candidati sarà fatta dalle stesse Università o Istituzioni e sottoposta al parere della Commissione Mista.

Ciascuna delle Parti Contraenti favorirà, inoltre, l'effettuazione di viaggi collettivi di professori, studenti, artisti, professionisti, tecnici e intellettuali in genere nell'altro Paese.

ART. 5.

Ciascuna delle Parti Contraenti ha la facoltà di creare e mantenere propri Istituti culturali sul territorio dell'altra Parte, a condizione di osservare le norme di legge regolanti la creazione di tali Istituti in ciascuno dei due Paesi.

Il trattamento economico che il personale degli Istituti predetti riceve in tale sua qualità dalla rispettiva Parte Contraente sarà esente da ogni imposta sui redditi nel territorio dell'altra Parte Contraente, dove ha sede l'Istituto.

ART. 6.

Ciascuna Parte Contraente s'impegna a favorire — mediante la creazione di cattedre universitarie, di lettori, e, ove possibile, di corsi nelle scuole medie — lo studio della lingua e della letteratura dell'altra parte nei propri Istituti d'istruzione, sia con propri docenti, sia accogliendo docenti dell'altra Parte all'uopo designati.

La Commissione Mista di cui all'articolo 2 determinerà i modi di attuazione reciproca del predetto impegno.

ART. 7.

Le due Parti Contraenti dichiarano di voler favorire la istituzione di borse per permettere agli studenti e studiosi di ciascuna Parte di compiere studi o ricerche nell'altro Paese Contraente.

La Commissione Mista farà ai Governi interessati le proposte relative al numero delle borse e alla loro regolamentazione.

ART. 8.

Le Parti Contraenti intensificheranno gli scambi culturali fra i due Paesi mediante l'organizzazione di concerti, opere liriche e drammatiche, conferenze, mostre artistiche, scientifiche, didattiche e ogni altra appropriata manifestazione culturale; mediante la diffusione di libri e periodici; nonché attraverso il cinema e la radio.

ART. 9.

Le Parti Contraenti studieranno le necessarie misure finanziarie per facilitare le manifestazioni artistiche e culturali in genere di ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro.

ART. 10.

Le Parti Contraenti auspicano che, sotto riserva delle eventuali misure di sicurezza pubblica, i libri, i giornali e i periodici editi in uno dei due Paesi possano liberamente entrare nel territorio dell'Altro Paese in franchigia di ogni diritto, senza licenza di importazione o altre disposizioni restrittive.

ART. 11.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati all'Aja nel più breve tempo possibile. L'Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

ART. 12.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Nel caso in cui nessuna delle Parti Contraenti abbia notificato — sei mesi prima del termine dei cinque anni — il proprio intendimento di denunciarlo, il presente Accordo continuerà a vigere obbligatoriamente fino al termine di un anno dal giorno in cui una delle due Parti Contraenti lo avrà denunciato.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua olandese, i due testi facendo egualmente fede, a Roma, il 5 Dicembre 1951.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*
DE GASPERI

*Per il Governo
del Regno dei Paesi Bassi*
W. DE BYLANDT